

ALLEGATO C7

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

per la collaborazione alla campagna antincendio 2023 (servizio di radiocomunicazione)

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di luglio nella sede della Regione Basilicata in Corso G. Garibaldi 139 Potenza tra i signori:

- DI BELLO Giovanni che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Basilicata Dipartimento Presidenza – Ufficio per la Protezione Civile, con sede in Potenza, Corso Garibaldi 139, codice fiscale e partita IVA 80002950766, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";
- SGUAZZO Fulvio in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Potenza - con sede a Potenza in via Milano, 63 C.F. 80011340769 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Organizzazione";

PREMESSO:

- che il Piano Antincendio Regionale 2021-2023 attribuisce alle Organizzazioni di volontariato, operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi boschivi, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali nelle attività di contrasto agli incendi;
- che l'Organizzazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui alla L.R. n° 42/2009;
- che la predetta Organizzazione opera effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi;
- che con D.G.R. 384 del 29/06/2023 è stato approvato il P.A.A. 2023.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Oggetto e attività

In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2023, al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente operante nella lotta agli incendi boschivi, l'Amministrazione affida all'Organizzazione, che accetta, le seguenti attività:

- Servizio di radiocomunicazione per il collegamento radio tra i mezzi aerei e di terra con la S.O.U.P. Regionale, espletato attraverso l'utilizzo di una stazione ripetitrice (ponte radio) operante sulle frequenze VHF assegnate dal DPC nazionale, installata presso postazione di Monte Pierfaone (Comune di Abriola) a circa 1750 metri s.l.m.
- Monitoraggio quotidiano delle comunicazioni radio che intervengono tra la sala operativa S.O.U.P. e i piloti degli aerei ultraleggeri e con l'eventuale personale dell'Ufficio di Protezione Civile in missione sul territorio regionale. Il monitoraggio viene effettuato in remoto, operando

l'ascolto permanente della frequenza VHF utilizzata per il traffico radio al fine di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto e di rilevarne tempestivamente eventuali anomalie.

- Manutenzione e, in caso di guasto, ripristino del regolare funzionamento della stazione ripetitrice VHF installata presso il sito di Monte Pierfaone.

Art.2

Modalità di espletamento

Il servizio sarà coordinato in via ordinaria dalla S.O.U.P (Sala Operativa Unificata Permanente) Regionale.

Per l'intero periodo di validità della presente convenzione l'Organizzazione dovrà garantire l'operatività degli impianti e la disponibilità del servizio radio 24 ore su 24. La durata giornaliera del servizio di monitoraggio è prevista mediamente in 10 ore e potrà variare in funzione delle condizioni meteorologiche o su richiesta della S.O.U.P.

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Organizzazione dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P.

Art.3

Impegni dell'Organizzazione

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1 l'Organizzazione si avvarrà di propri soci volontari, regolarmente iscritti all'Associazione, i cui nominativi e riferimenti telefonici verranno comunicati alla S.O.U.P. prima dell'avvio delle attività.

+L'Organizzazione dichiara, inoltre, che non ha stipulato, né stipulerà convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private riguardanti gli stessi servizi o gli stessi mezzi oggetto della presente convenzione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di controllare il corretto funzionamento del sistema di radiocomunicazione, di segnalare eventuali anomalie alla SOUP e di provvedere con sollecitudine al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.

Art.4

Assicurazione e responsabilità

L'Organizzazione è l'unica responsabile per comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati dai quali derivino danni a cose o persone.

Art.5

Contributo

L'Amministrazione verserà all'Organizzazione Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Potenza un contributo, a titolo di rimborso spese, pari a € 2.000 (duemila,00);

A tal fine il Responsabile dell'Associazione SGUAZZO Fulvio, monitorerà quotidianamente il traffico radio, al solo scopo di verificarne in tempo reale il corretto funzionamento del sistema VHF, relativo alle comunicazioni tra la S.O.U.P. e i piloti degli aerei ultraleggeri e, eventualmente, del personale dell'Ufficio di Protezione Civile in missione sul territorio regionale.

Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- il 50% della parte fissa, come sopra determinata, all'atto della stipula della presente convenzione, a titolo di anticipazione sulle spese da sostenere;
- il saldo, a consuntivo, al termine della campagna A.I.B.

Art.6

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è fissata al periodo 01.07.2023-15.09.2023, e comunque a far data della stipula della presente convenzione.

Art 7

Penalità

Le parti (Amministrazione e Organizzazione) espressamente convengono che costituisce inadempimento la fattispecie in cui l'Organizzazione, contattata dalla S.O.U.P. per richiesta di intervento, non provvede al ripristino del servizio di radio comunicazione oggetto della presente convenzione.

Il funzionario di turno in S.O.U.P. che ravvisa l'inadempimento, redige apposito verbale che sarà sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile e notificato all'Organizzazione.

L'inadempimento ripetuto per più di tre volte è motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art.8

Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Le parti dichiarano espressamente di aver preso espressa visione dell'art. 7

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
